

Citta' metropolitana di Torino

P13366- D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i. - Domanda in data 07/01/2022 della Società SMAT S.p.A. di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 1 pozzo, in Comune di Bobbio Pellice località Combelle-Payant, in misura di litri/s massimi 3 e medi 1,5 ad uso idropotabile.

Documento allegato

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 3208 del 06/07/2026 ; Codice Univoco: TO-P-11159

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1 nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Società SMAT S.p.A. con sede legale a Torino, C.so XI Febbraio n. 14 - Partita IVA 0793540016 - la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante n. 1 pozzo profondo 10 metri in falda superficiale, in Comune di Bobbio Pellice località Combelle/Payant - dati catastali di ubicazione dell'opera: Foglio 20 Particella 99 - in misura di litri/s massimi 3 e medi 1,5 per complessivi metri cubi annui 47.304 ad uso potabile da utilizzarsi dal 01/01 al 31/12 di ogni anno;
- 2 di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 19/05/2026 con repertorio n. 70 relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
- 3 di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) e del Piano di Tutela delle Acque (PTA) di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- 4 salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 5 di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 6 di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie

autorizzazioni di legge;

- 7 di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;
- 8 di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;
- 9 di attestare l'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;
- 10 di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.lgs 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 19/05/2026